



**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE**

- Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 25.07.2013 – (Approvazione)
- Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 22.07.2014 – (Modifica)

SOMMARIO

Articolo 1	Oggetto del regolamento
Articolo 2	Soggetto attivo
Articolo 3	Soggetti passivi
Articolo 4	Base imponibile
Articolo 5	Aliquote
Articolo 6	Esenzioni
Articolo 7	Definizioni finali

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

(Soggetto attivo)

1. Il soggetto attivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di Castelvovati, che la applica secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti.

Art. 3

(Soggetti passivi)

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Castelvovati alla data stabilita dalla normativa vigente.

Art. 4

(Base imponibile)

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5

(Aliquote)

1. L'aliquota è fissata, a decorrere dal 01.01.2014 e fino a nuova determinazione, nella misura di **0,53 punti percentuali**.
2. La deliberazione relativa all'aliquota è pubblicata sul sito individuato con Decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Art. 6

(Esenzioni)

1. L'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini della predetta imposta non supera l'importo di euro 10.000,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota di cui all'articolo 5 al reddito imponibile complessivo.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2014.